Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 122, COMMA 4, CGS – RIAPERTU DELLE INDAGINI

Descrizione

Il comma 4 dell'art. 122 CGS stabilisce espressamente che "dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato." Tale disposizione sta a significare che in questi casi la Procura riapre formalmente l'indagine, con nuove comunicazioni di rito agli incolpati, ma soprattutto aprendo un nuovo fascicolo/procedimento.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 54/CFA/2022-2023/B

Presidente

Mazzoni

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 122, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZ. III - DECISIONE N. 0054 CFA del 13 dicembre 2022 (Sig. Gaetano Di Domenico-Sig. Lazzaro Lenza-Sig. Marzullo Nicolino-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale)